

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese



REGOLAMENTO

per la disciplina

dell'organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni

in materia di

vincolo idrogeologico in ambito urbanistico-

edilizio

Sostituisce i precedenti:

Regolamento approvato con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Piteglio n. 53 del 10/06/2004

Regolamento approvato con Delibera della Giunta Comunale del Comune di San Marcello Pistoiese n. 103 del 09/08/2004

Regolamento approvato con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Sambuca Pistoiese n. 49 del 26/05/2004

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese n. del

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

CAPO II - PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 2 - Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande e decorrenza dei termini

TITOLO II - LA TRASFORMAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERE E LAVORI DI CUI AI CAPI II, III, IV e V DEL PRESENTE TITOLO

Art. 4 - Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori

Art. 5 - Opere non realizzate o mancato inizio dei lavori

CAPO II - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

Art. 6 - Lavori di manutenzione ed altre opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

Art. 7 - Altri interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

Art. 8 - Interventi che rivestono carattere d'urgenza

CAPO III - OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE

Art. 9 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione di inizio lavori

Art. 10 - Altre opere soggette a dichiarazione di inizio lavori

Art. 11 - Iter istruttorio per la dichiarazione inizio lavori

Art. 12 - Varianti alla dichiarazione inizio lavori

CAPO IV - OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 13 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

Art. 14 - Iter istruttorio per la richiesta delle autorizzazioni

Art. 15 - Varianti all'autorizzazione

Art. 16 - Proroga dell'autorizzazione

Art. 17 - Rinnovo dell'autorizzazione

CAPO V - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

Art. 18 - Opere e lavori soggetti ad autorizzazione in sanatoria

Art. 19 - Iter istruttorio per la richiesta di autorizzazioni in sanatoria

Art. 20 - Opere soggette alle disposizioni del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SANZIONI E RIPRISTINI

Art. 21 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni

Art. 22 - Sanzioni e ripristino dello stato dei luoghi

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Ai sensi dell' art. 7 comma 1 lett. d) dello Statuto l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (di seguito Unione) esercita, in luogo e per conto dei comuni componenti, la seguente funzione: *Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza comunale, Vincolo Idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi a procedimenti in materia paesaggistica.*

2. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 40 della legge regionale toscana n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i. (di seguito denominata Legge Forestale) ed in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R dell'8/08/2003 e s.m.i. (di seguito denominato Regolamento Forestale), disciplina i procedimenti di competenza comunale di cui all'art. 42 comma 5 della Legge Forestale in materia di vincolo idrogeologico in ambito urbanistico ed edilizio, mentre quelli in ambito forestale sono gestiti dal Settore Forestazione e Gestione patrimonio agricolo forestale regionale, tramite la disciplina di riferimento regionale, provinciale e dell'Unione.

In particolare sono oggetto di disciplina:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui all'art. 42 comma 4 della Legge Forestale;
- b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui all'art.42 comma 4 della Legge Forestale.

Procedure disciplinate:

- procedure e le modalità di presentazione delle **domande di autorizzazione** e delle **dichiarazioni di inizio lavori in materia di Vincolo Idrogeologico**;
- procedure per la richiesta di documentazione integrativa e la relativa sospensione dei termini;
- procedure e le modalità di presentazione delle domande di **variante in corso d'opera**;
- ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

3. Il presente regolamento si applica, ai sensi degli artt. 37 e 38 della Legge Forestale, ai seguenti terreni dei Comuni di San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano e Sambuca Pistoiese:

- territori sottoposti a vincolo idrogeologico così come individuati dal R.D. 30.12.1923 n. 3267;
- aree boscate così come definite dall'art. 3 della Legge Forestale e dall'art. 2 del Regolamento Forestale.

4. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 sono individuate in apposita cartografia consultabile al seguente link:

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/idrogeol.html>.

CAPO II - PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 2 - Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione

1. Le domande devono essere presentate al protocollo dell'Unione, dal proprietario od in alternativa dal possessore purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e, nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.

Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante significando esattamente il titolo in base al quale quest'ultimo è legittimato alla presentazione dell'istanza.

Il soggetto titolato alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione è di seguito denominato richiedente.

2. Nella domanda devono essere inoltre indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale Direttore dei Lavori in quanto responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso. Le variazioni dei suddetti nominativi devono essere comunicate all'Unione entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani e/o progetti, gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici abilitati secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande e decorrenza dei termini

1. Le domande ai fini del Vincolo Idrogeologico, corredate da tutti gli elaborati necessari, devono essere presentate al protocollo dell'Unione utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente reperibile anche sul sito internet dell'Unione <http://www.ucap.info> e devono contenere l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (vedi tabella).

2. Le domande possono essere:

- trasmesse all'ufficio competente dell'Unione tramite il servizio postale;
- trasmesse via PEC al seguente indirizzo: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it (si precisa che in tal caso saranno accettate esclusivamente le domande firmate digitalmente);
- consegnate a mano presso l'ufficio protocollo o, in caso di attività produttive, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione (con le modalità di presentazione da esso stabilite); in quest'ultimo caso il SUAP costituisce il referente unico per l'utente.

3. Per gli interventi individuati nel presente regolamento ricadenti in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico o in aree boscate o assimilate a bosco e per i quali è necessaria la richiesta di autorizzazione o dichiarazione inizio lavori, sia che si tratti di opere soggette di Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività, Comunicazione di Inizio Lavori o Accertamento di conformità e Permesso di costruire in sanatoria, le domande ai fini del Vincolo Idrogeologico devono essere presentate all'Unione con autonoma istanza.

4. Il termine iniziale del procedimento delle istanze di cui al presente regolamento decorre dalla data di registrazione dell'ufficio protocollo (data e numero) dell'Unione.

5. A supporto dei provvedimenti autorizzativi, delle verifiche delle dichiarazioni e della correttezza dell'esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento può avvalersi della collaborazione specialistica di un geologo regolarmente iscritto al relativo albo professionale.

TITOLO II - LA TRASFORMAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERE E LAVORI DI CUI AI CAPI II, III, IV e V DEL PRESENTE TITOLO

Art. 4 - Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori e le opere da eseguire in area a vincolo idrogeologico devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali indicate agli artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 (Titolo III, capo I, Sezione II) del Regolamento Forestale.

Art. 5 - Opere non realizzate o mancato inizio dei lavori

1. Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata o dichiarata, il richiedente, nei termini di validità dell'autorizzazione, comunica all'Unione l'indicazione degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli autorizzati o dichiarati.

2. Parimenti entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

3. Prima della scadenza del titolo autorizzativo l'interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell'atto stesso.

CAPO II - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

Art. 6 - Lavori di manutenzione ed altre opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. I lavori eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, ai fini del Vincolo idrogeologico, sono quelli previsti dagli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale.

2. I lavori di cui al comma 1 sono eseguibili liberamente a condizione che vengano realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali indicate agli artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 (Titolo III, capo I, Sezione II) del suddetto Regolamento Forestale e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno agli artt. 98 e 99 dello stesso.

Art. 7 - Altri interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Oltre a quanto disciplinato all'art. 8 comma 1 non sono soggetti ad adempimenti amministrativi le seguenti opere o lavori:

- la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali (tipo canalette di sgrondo, fossette, sciacqui trasversali ecc..)

- la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco di altezza inferiore ai 100 cm, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno a condizione che:

a) lo sgrondo delle acque non venga convogliato in aree in frana e avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;

b) nei terreni boscati, non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;

- la realizzazione, nei terreni non boscati, di pergolati, gazebo o altre opere precarie ad esse assimilabili, prive di tamponamenti laterali, all'interno dell'area di pertinenza dei fabbricati a condizione che:

a) siano realizzati con pavimentazione in materiali permeabili;

b) siano realizzati senza l'eliminazione di piante o ceppaie;

c) i livellamenti siano limitati all'area di intervento e non superino i 30 cm in scavo e in riporto;

d) siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo (sono escluse fondazioni a cordolo continuo).

- l'installazione di pannelli solari fotovoltaici a terra fino ad un massimo di 5kW a condizione che:

a) non comportino livellamenti, in scavo e riporto, superiori a 30 cm;

b) non comportino eliminazione di piante o ceppaie;

c) le opere di sostegno siano ancorate tramite viti o pali infissi direttamente nel terreno evitando l'impiego di calcestruzzo o basamento in materiale simile.

Art. 8 - Interventi che rivestono carattere d'urgenza

1. Nei casi previsti dall'art. 98 comma 7 del Regolamento Forestale entro 24 ore l'interessato è tenuto a comunicare all'Unione, tramite l'apposita modulistica, l'esecuzione dei lavori eseguiti con carattere di urgenza.

2. Qualora i lavori eseguiti abbiano rilevanza ai sensi degli artt. 100 e 101 del Regolamento Forestale, entro i successivi 15 giorni dalla data di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, dovrà essere presentata documentazione completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato:

- corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;

- planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;

- documentazione fotografica (prima e dopo l'intervento) con planimetria indicante i punti di scatto datata e firmata da tecnico abilitato;

- elaborati tecnici che evidenzino la tipologia e l'entità del dissesto;

- elaborati grafici in scala adeguata;

- relazione tecnico-descrittiva;

- relazione geologico-geotecnica nei casi previsti ed in conformità del Regolamento Forestale.

L'ufficio preposto alla tutela del Vincolo idrogeologico si riserva, qualora lo ritenga necessario, di impartire ulteriori prescrizioni e/o richiedere ulteriori indagini o verifiche.

3. Nel caso siano necessari ulteriori interventi per assicurare la stabilità dei terreni ed il corretto assetto idrogeologico dei luoghi, l'interessato dovrà presentare la necessaria istanza, qualora necessaria, (dichiarazione inizio lavori o autorizzazione) entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista del presente regolamento.

CAPO III - OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE

Art. 9 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione di inizio lavori

1. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione di inizio lavori (di seguito denominata D.I.L.) le opere e i movimenti di terreno previsti dall'art. 100 del vigente Regolamento Forestale.

2. Le stesse devono essere realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 (Titolo III, capo I, Sezione II) del Regolamento Forestale ed alle condizioni indicate, per ciascuna opera o movimento di terreno, dal citato art. 100.

Art. 10 - Altre opere soggette a dichiarazione di inizio lavori

1. Sono inoltre da considerarsi soggetti a dichiarazione:

- l'installazione di manufatti per l'attività agricola compreso quella amatoriale (come disciplinati dalla normativa di settore);
- la realizzazione, nei terreni non boscati, di porticati dei fabbricati.

Per entrambi i casi di cui sopra, a condizione che:

- a) non comportino livellamenti, in scavo e riporto, superiori a 30 cm;
 - b) lo scavo per la messa in opera delle fondazioni sia limitato allo stretto indispensabile;
 - c) non determinino complessivamente superfici coperte superiori a 20 metri quadrati;
 - d) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - e) non comportino eliminazione di piante o ceppaie;
- l'installazione di impianti eolici a condizione che:
 - a) non comportino livellamenti, in scavo e riporto, superiori a 30 cm;
 - b) non comportino scavi e riporti superiori a 3 mc;
 - c) non comportino eliminazione di piante o ceppaie.

Art. 11 - Iter istruttorio per la dichiarazione inizio lavori.

1. Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, la presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico al momento della ricezione della domanda e previo esame formale della completezza della documentazione ricevuta, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso.
3. Qualora la documentazione a corredo della dichiarazione risulti incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni dal termine iniziale del procedimento, provvede a richiedere eventuali integrazioni in merito all'istanza presentata sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. le integrazioni possono essere richieste una sola volta.
4. Il richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta dovrà provvedere ad integrare l'intera documentazione mancante, nel caso in cui entro il suddetto termine non venga prodotto quanto richiesto si procederà ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., dichiarando la domanda improcedibile.
5. Il termine del procedimento (30 giorni) decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta, risultante dalla registrazione dell'ufficio protocollo (data e numero di protocollo).
6. Per gli interventi che necessitano del parere dell'Autorità di Bacino, la dichiarazione potrà essere presentata solo successivamente al ricevimento del relativo parere.
7. Qualora l'istanza venga presentata in forma completa, i lavori sono implicitamente assentiti ed il procedimento si conclude per silenzio-assenso entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Entro detto termine possono essere comunque comunicate dal Responsabile del Procedimento l'errata individuazione della procedura di asseverazione nonché eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

8. I lavori e le attività soggette a dichiarazione devono essere eseguiti entro il termine massimo di 3 anni a partire dal termine iniziale del procedimento (coincidente con la data di presentazione al protocollo della dichiarazione) risultante dal datario del Protocollo generale dell'Unione.
9. Per le opere o i lavori soggetti a D.I.L. la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

Art. 12 - Varianti alla dichiarazione inizio lavori

1. Le varianti sostanziali per lavori soggetti a D.I.L. sono comunicate mediante nuova dichiarazione, redatta secondo la modulistica fornita dall'Unione, in cui siano indicate tutte le opere variate rispetto alla precedente richiesta.
2. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui all'art 11 del presente regolamento.

CAPO IV - OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 13 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Rientrano nella tipologia assoggettata all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 42 comma 5 della Legge Forestale ed all'art. 101 del Regolamento Forestale:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 42 della Legge Forestale;
- b) realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4 dell'art. 42 della Legge Forestale, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere;
- c) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
- d) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- e) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di subirrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;
- f) gli emungimenti delle acque sotterranee;
- g) tutte quelle opere che non rientrano tra quelle previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

2. Le opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 (Titolo III, capo I, Sezione II) del Regolamento Forestale.

Art. 14 - Iter istruttorio per la richiesta delle autorizzazioni

1. Per gli interventi di cui al precedente articolo 14, la presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. L'Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico al momento della ricezione della domanda e previo esame formale della completezza della documentazione ricevuta, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., comunica al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso.

3. Qualora la documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione risulti incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dal termine iniziale del procedimento, provvede a richiedere eventuali integrazioni in merito alla pratica presentata sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Ai sensi della 241/90 e s.m.i. le integrazioni possono essere richieste una sola volta.

4. Il richiedente entro 30 giorni dalla suddetta richiesta dovrà provvedere ad integrare l'intera documentazione mancante, nel caso in cui entro il suddetto termine non venga prodotto quanto richiesto si procederà ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., dichiarando la domanda improcedibile.

5. Il termine del procedimento (30 giorni) decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta, risultante dalla registrazione dell'ufficio protocollo (data e numero di protocollo).

6. Qualora l'istanza sia presentata in forma completa il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Responsabile dell'Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso.

7. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione e che necessitano del parere dell'Autorità di Bacino, i termini del procedimento vengono interrotti dalla data di trasmissione di richiesta del relativo parere e si riattivano dal suo ricevimento.

8. I lavori e le attività soggetti ad autorizzazione devono essere eseguiti entro il termine massimo di 5 anni dalla data di rilascio della stessa, salvo che l'ufficio preposto preveda un periodo di validità inferiore.

9. Il Responsabile del Procedimento può disporre un sopralluogo per la corretta valutazione dell'intervento; tale sopralluogo sarà effettuato dai tecnici dell'Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico con conseguente compilazione di verbale tecnico.

10. Nei casi in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi o qualora, durante l'esecuzione dei lavori, ricorrano le condizioni di cui all'art. 72 comma 6 del Regolamento Forestale (cioè si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazione dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi), il Responsabile del Procedimento e/o il Responsabile dell'ufficio competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare l'autorizzazione rilasciata dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e/o al proprietario del suolo su cui si effettua l'intervento.

Art. 15 - Varianti all'autorizzazione

1. Le varianti sostanziali in corso d'opera relative a lavori od opere per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite o non sia stata ancora rilasciata autorizzazione devono seguire le stesse modalità procedurali previste dall'art. 14 del presente regolamento.
2. La richiesta di variante deve fare espresso riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato oggetto di variante e lo stato sovrapposto. Il richiedente dovrà, comunque, produrre ogni tipo di documento che sia utile a rendere la documentazione oggetto di variante coerente con quella già autorizzata, evidenziando le variazioni rispetto alla stessa.

Art. 16 - Proroga dell'autorizzazione

1. L'avente titolo, ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale della autorizzazione, può richiedere proroga con apposita e motivata istanza almeno 30 giorni prima della scadenza della validità della stessa.
2. La domanda pervenuta viene visionata al fine di verificare la completezza della documentazione ed ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso.
3. Qualora la richiesta di proroga risulti incompleta il responsabile del procedimento entro 15 giorni dal termine iniziale del procedimento provvede a richiedere eventuali integrazioni in merito all'istanza presentata. Nel caso in cui entro 10 giorni dalla scadenza della autorizzazione originaria non venga prodotta la documentazione mancante l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni all'interessato.
4. Nell'atto con cui viene concessa la proroga dell'autorizzazione possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
5. Tale proroga potrà essere concessa al massimo fino al termine della scadenza dell'eventuale titolo abilitativo vigente all'ufficio edilizia privata.
6. Il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento dell'istanza di cui al presente articolo è quello di decadenza dell'autorizzazione originaria di cui al comma 1.

Art. 17 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. Nei casi in cui la validità temporale dell'autorizzazione sia scaduta, il richiedente potrà presentare, al fine del completamento delle opere e/o lavori, una richiesta di rinnovo utilizzando l'apposito modello, facendo completo riferimento alla documentazione depositata agli atti della presedente autorizzazione e dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori precedentemente autorizzati.
2. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione di rinnovo che avverrà nei termini di 30 giorni a partire dal termine iniziale del procedimento.

CAPO V - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

Art. 18 - Opere e lavori soggetti ad autorizzazione in sanatoria

1. Rientrano nelle tipologie assoggettate ad autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della Legge Forestale tutte le opere e le trasformazioni effettuate che risultano conformi alle disposizioni della sopra citata legge, nonché del Regolamento Forestale della Toscana e degli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido (se dovuta), nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo.

Art. 19 - Iter istruttorio per la richiesta di autorizzazioni in sanatoria

1. La richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere eseguite o in corso di esecuzione potrà essere presentata direttamente dall'interessato sia a seguito di verbale con cui è contestata la violazione delle opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, sia che venga richiesta direttamente dal soggetto interessato o dall'avente titolo, senza una preventiva contestazione.
2. Il procedimento viene avviato dal competente ufficio dandone comunicazione al richiedente ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. secondo le procedure già disciplinate all'art. 14 del presente regolamento riguardante il rilascio dell'autorizzazione. L'ufficio preposto provvederà, nei termini di cui allo stesso articolo 14 del presente regolamento, a verificare, in relazione alla

documentazione allegata all'istanza, l'entità delle opere eseguite in assenza di titoli abilitativi e stabilire l'ammissibilità della sanatoria dando comunicazione al richiedente dell'importo da corrispondere per la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 82 e seguenti della Legge Forestale. Il versamento di tale importo è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria in applicazione di quanto previsto dalla L. 689/81.

Art. 20 - Opere soggette alle disposizioni del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

1. La richiesta di autorizzazione in sanatoria per interventi in aree boscate ai sensi dell'art. 3 della Legge Forestale e quindi soggette alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i., sarà sottoposta alla verifica di compatibilità paesaggistica secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SANZIONI E RIPRISTINI

Art. 21 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni

1. L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle normative e sul rispetto delle autorizzazioni rilasciate o delle dichiarazioni effettuate, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni, sono affidati, ai sensi dell'art. 81 comma 1 della Legge Forestale, al Servizio di Polizia Municipale territorialmente competente nonché a tutti i soggetti a cui sono attribuiti i poteri di l'accertamento e contestazione di illeciti amministrativi.
2. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'art. 42 comma 5 della Legge Forestale, così come disciplinato dall'art. 81 comma 3 della stessa legge, è di competenza dell'Unione in luogo e per conto dei Comuni.

Art. 22 - Sanzioni e ripristino dello stato dei luoghi

1. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge sono quelle previste all'art. 82 della Legge Forestale.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'ufficio competente procederà secondo i disposti di cui all'art. 85 della Legge Forestale.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore.
4. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse.
5. Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i regolamenti precedentemente vigenti presso i singoli comuni.